

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

Oggetto: Accordo collettivo decentrato per la definizione della disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 aggiornato.

Il giorno 21 agosto alle ore 14:00 presso la sala riunioni del 3° piano di Palazzo regionale, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative unitamente alle Rappresentanze sindacali interne (RSI) delle categorie e della dirigenza e la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata dell'Amministrazione regionale

SOTTOSCRIVONO

il seguente accordo collettivo decentrato per l'aggiornamento, a seguito del D. Lgs. 209/2024 e del DL 73/2025, della Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023.

I rappresentanti della Delegazione trattante di parte pubblica:

Gabriella MORELLI	PRESENTE
Alessandra MORANDINI	PRESENTE
Stefania FANIZZI	PRESENTE
Christine PERRIN	ASSENTE

I rappresentanti della Delegazione trattante di parte sindacale

FP/CGIL	Eleine KRIEGER GARCIA – Silvia GRADI
CISL/FP	Giuseppe GRASSI
SAVT/FP	Mauro CRETIER
UIL/FPL	Nicola PAU
CONAPO	Roberto UVA
CISAL/SIVDER	ASSENTE

La Delegazione R.S.I. Categorie

Lorenzo BARONE	ASSENTE
Enzo BENVENUTO	PRESENTE
Luisa CHELI	ASSENTE
Michelina COTTONE	PRESENTE
Mauro CRETIER	PRESENTE
Alessandro René VUILLERMOZ	ASSENTE
Claudio Carlo Alberto OMEZZOLI	PRESENTE
Franco TREVES	ASSENTE
Roberto UVA	PRESENTE

La Delegazione RSI della Dirigenza

Nadir VUILLERMOZ	PRESENTE
Fulvio CENTOZ	PRESENTE

DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023.

TITOLO I PARTE GENERALE

Art. 1 *(Oggetto e finalità)*

1. Il presente atto reca disposizioni in materia di utilizzo delle risorse previste dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), di seguito "Codice", nonché sulle modalità e sui criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L'attribuzione degli incentivi economici di cui all'articolo 45 del d.lgs. 36/2023 è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione rispetto al ricorso a professionisti esterni.

Art. 2
(Soggetti interessati)

1. La presente disciplina si applica al personale che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle strutture regionali quando agiscono in funzione di stazione appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.
2. La presente disciplina si applica anche al personale di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalle strutture regionali in qualità di stazione appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
 - a) il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e gli altri soggetti formalmente incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo articolo 4, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è obbligatoria la nomina di un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa. Sono esplicitamente esclusi dalla ripartizione del fondo le funzioni tecnico amministrative di ordine generale, quali protocollo, liquidazioni di fatture, controllo e verifica atti e provvedimenti amministrativi, gestione del personale.

Art. 3
(Esclusioni)

1. La presente disciplina non si applica:
 - a) in caso di procedure di acquisto non ricomprese nell'ambito di applicazione del d.lgs. 36/2023, ai sensi degli articoli 7 (affidamenti in house), 13, comma 2, e 56 del medesimo decreto legislativo;
 - b) alle attività delle sole fasi di progettazione e predisposizione e controllo dei documenti di gara nei procedimenti di adesione a convenzioni o accordi quadro Consip o centrali di committenza regionale;
 - c) ai contratti di servizi e forniture ove l'importo dell'affidamento sia inferiore o uguale a 500.000,00 euro ovvero manchi la motivata attestazione circa la particolare importanza del servizio o della fornitura ai sensi dell'articolo 114, comma 8, e dell'articolo 32 dell'allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione della presente disciplina i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro e i contratti ove manchi la nomina del direttore dell'esecuzione;
 - d) agli interventi in amministrazione diretta.

2. Nella decisione di contrarre, deve darsi espressamente atto che non ricorre alcuno dei casi di esclusione di cui al presente articolo, pena la non liquidabilità degli incentivi previsti nel provvedimento stesso.

Art. 4

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice, "*Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure*", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice. Considerato che, in base all'articolo 45, comma 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice, anche ai fini del presente regolamento, a decorrere dalla data della predetta abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.
2. Il presente atto si applica anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 59 del Codice. In tale fattispecie i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione. Alla centrale di committenza sarà riconosciuta la quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 9 comma 4, mentre ai dipendenti coinvolti nel singolo contratto di adesione, nei casi di accordi quadro e convenzioni predisposti dalle centrali di committenza, viene riconosciuta la sola parte di incentivo riferita alle fasi di programmazione e esecuzione del contratto, con esclusione delle fasi di progettazione e di predisposizione e controllo dei documenti di gara.
3. Il presente atto si applica:
 - a) ai lavori come definiti dal d.lgs. 36/2023, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, e riqualificazione urbana. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori;
 - b) alle prestazioni relative a servizi, compresi i servizi di architettura e ingegneria, e forniture per le quali, ai sensi del d.lgs. 36/2023, è obbligatoria la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) diverso dal RUP e per le quali sono stati elaborati i documenti progettuali che contengono o dai quali si possono ricavare gli elementi previsti dall'articolo 41, comma 12, del d.lgs. 36/2023, a condizione che le acquisizioni siano state inserite negli stati di previsione della spesa o nei programmi o nei bilanci delle stazioni appaltanti. (Rif. "Tabella 2 - ripartizione incentivo SERVIZI E FORNITURE" allegato B al presente regolamento). La nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) diverso dal RUP è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 114, comma 8 e dall'articolo 32 dell'allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023. Nell'ambito delle procedure di acquisizione dei servizi di architettura e ingegneria, per le quali la normativa regionale impone la centralizzazione delle funzioni di committenza mediante l'obbligatorio avvalimento della centrale di committenza regionale SUA VdA,

la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) diverso dal RUP è obbligatoria in relazione all'organizzazione interna della stazione appaltante, che impone il coinvolgimento di una unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

4. Per gli appalti misti si applica la disciplina di cui al titolo II in base alla prevalenza, sia qualitativa che quantitativa, della componente lavori o della componente servizi o forniture.

Art. 5

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. Il dirigente o il responsabile (funzionario con PPR) competente, su proposta del RUP, qualora tale ruolo non sia svolto dal dirigente o dal responsabile stesso ai sensi dell'articolo 15, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 36/2023 individua le figure professionali, operative e di supporto, dipendenti dell'Amministrazione, che con la propria esperienza e professionalità, costituiscono il gruppo di lavoro per la realizzazione delle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione del lavoro, della fornitura o del servizio, di cui all'allegato I.10 s.m. del Codice, tenendo conto delle esigenze organizzative delle diverse strutture.
2. Il dirigente o Responsabile competente (PPR) competente individua i soggetti di cui al comma 1 tenendo conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza e dell'esperienza eventualmente acquisite dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali, tenendo conto dell'equa ripartizione degli incarichi, del principio di rotazione, ove possibile, e compatibilmente con le esigenze organizzative delle diverse strutture;
 - c) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. Il conferimento degli incarichi è subordinato agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e conflitto di interessi previsti dalle disposizioni generali e speciali vigenti in materia, in quanto applicabili alle singole attività oggetto di incarico.
4. Il dirigente o Responsabile competente (PPR) nell'atto formale di nomina (provvedimento dirigenziale; provvedimento del funzionario PPR o lettera protocollata) dei soggetti coinvolti deve riportare espressamente:
 - a) i nominativi e i ruoli dei dipendenti;
 - b) le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati;
 - c) il cronoprogramma per ogni macro fase (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, con l'indicazione dei termini entro i quali la prestazione deve essere eseguita;
 - d) le aliquote da destinare ai singoli componenti in applicazione di quanto previsto dal presente atto.

Art. 6

(Individuazione del gruppo di lavoro)

1. Ai fini di una piena valorizzazione di tutto il personale assegnato agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili, l'individuazione del personale incaricato deve assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi (uniformandosi, ove possibile, ai criteri della rotazione), in considerazione delle esigenze organizzative e di funzionamento dell'ufficio, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste.
2. Il gruppo di lavoro, i cui componenti sono individuati dal dirigente competente, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro.
4. Eventuali variazioni dei componenti e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Dirigente o Responsabile competente (PPR), sentito il RUP e su proposta dello stesso, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
5. In relazione alla definizione delle attività svolte e da svolgere, il RUP aggiorna, almeno con cadenza annuale, il cronoprogramma delle attività, dando atto delle esigenze alle quali fare fronte. Il cronoprogramma così aggiornato è trasmesso al Dirigente competente e costituisce il riferimento rispetto al quale sono valutati, ai sensi dell'articolo 13, gli eventuali ritardi riferiti allo svolgimento di ogni fase.
6. Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato del Dirigente o del Responsabile competente (PPR). Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, previa relazione del RUP che certifichi l'attività stessa. Nel caso la cessazione riguardi il RUP, previa relazione del Dirigente o del Responsabile competente (PPR).
7. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati dagli articoli 13 e 14, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

9. Qualora l'ente non intenda completare il previsto processo di realizzazione del lavoro o di acquisizione del servizio o della fornitura, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte fino a quel momento.

Art. 7

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti, previo loro consenso.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 4, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
3. I rapporti tra gli Enti coinvolti devono essere regolati da apposite convenzioni.
4. I collaudatori dipendenti della stessa Stazione Appaltante appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo svolta per l'Amministrazione regionale da dipendenti di un'altra amministrazione è determinato ai sensi della normativa applicabile all'Amministrazione regionale e, nel caso in cui si tratti di un'amministrazione statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 4, eccetto che per il collaudo tecnico amministrativo e per quello statico, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti direttamente allo stesso personale.
6. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente disciplina.

TITOLO II

ONERI PER I COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 8

(Oneri relativi alle funzioni tecniche)

1. Per l'ambito dei lavori, gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'articolo 4 della presente disciplina sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, negli stati di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Per l'ambito delle forniture e dei servizi, gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'articolo 4 della presente disciplina sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento dei servizi e delle forniture, negli stati di previsione della spesa del bilancio regionale.
3. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2 è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, graduata secondo quanto previsto dal comma 5 in base all'importo dei lavori dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento, IVA esclusa e comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso; l'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
4. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5, del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche di cui al comma 3 sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 4;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - 1) all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - 2) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - 3) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - 4) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo la seguente tabella, con applicazione a scaglioni:

LAVORI	
Classi di importo a base di affidamento	Percentuale da applicare
Fino a euro 5.538.000,00 (dal 1/7/2023 al 31/12/2023 € 5.382.000,00) soglia di cui all'art. 14, co. 1, lett. a), del Codice <i>(come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice)</i>	2%
fino a euro 10.000.000,00 oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice <i>(come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice)</i>	1,8%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 20.000.000,00	1,6%
oltre euro 20.000.000,00	1,2%

SERVIZI E FORNITURE	
Classi di importo	Percentuale da applicare
fino a euro 221.000,00 (dal 1/7/2023 al 31/12/2023 € 215.000,00) soglia di cui all'art. 14, co. 1, lett. c), del Codice <i>(come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice)</i>	2%
fino a euro 400.000,00 oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. c), del Codice <i>(come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice)</i>	1,80%
oltre euro 400.000,00 fino a euro 800.000,00	1,60%
oltre 800.000,00	1,40%

6. Le modifiche/varianti in corso d'opera contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento previo stanziamento di maggiori risorse che deve essere appositamente previsto nel bilancio; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie, per le sole fasi di progettazione, verifica di progettazione, esecuzione e collaudo. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante ai sensi dell'articolo 120, comma 13, del Codice.
7. L'incentivo per funzioni tecniche relativo ai singoli lavori, servizi e forniture sarà inserito, già in fase di progettazione, nel quadro o prospetto economico. I relativi importi saranno inseriti, con il provvedimento d'impegno di spesa, tra le somme a disposizione.

Art. 9

(Incentivi personale Centrali di committenza)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 29 gennaio 2024 recante *“Disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici”*, le strutture organizzative regionali appaltanti devono avvalersi:
- a. della Centrale Unica di Committenza regionale (CUC) istituita presso IN.Va, per l'acquisizione di servizi e forniture di importo superiore a 140.000,00 euro;
 - b. della stazione unica appaltante regionale (SUA VdA), per l'affidamento di lavori di importo superiore a 150.000,00 euro e per l'acquisizione di servizi di architettura e ingegneria di importo superiore a 140.000,00 euro.
2. Per le prestazioni svolte dal personale regionale inquadrato nell'ambito della centrale di committenza regionale SUA VDA, è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del d.lgs. 36/2023, una quota dello stanziamento previsto per gli oneri relativi alle funzioni tecniche - come determinato ai sensi dell'articolo 8 comma 5 – da detrarre a monte della ripartizione di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate al presente Regolamento, e da assegnare alla centrale di committenza secondo il seguente riparto:

LAVORI

Classi di importo a base dell'affidamento	A	B	Riparto percentuale incentivi colonna B	
	Percentuale da applicare per determinare lo stanziamento degli oneri relativi alle funzioni tecniche (art. 8 c. 5)	Percentuale da applicare per determinare la quota dell' 80% da destinare agli incentivi (art. 8 c.4 lettera a)	C	D
			Percentuale da applicare per determinare la quota da scorporare e destinare alla SUA	Percentuale rimanente da destinare agli incentivi al personale da ripartire secondo la Tabella 1 dell' Allegato A)
Fino a euro 5.538.000,00 (dal 1/7/2023 al 31/12/2023 € 5.382.000,00) soglia di cui all'art. 14, co. 1, lett. a), del Codice <i>(come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice)</i>	2%	1,6%	0,13%	1,47%
fino a euro 10.000.000,00 oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice <i>(come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice)</i>	1,8%	1,44%	0,12%	1,32%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 20.000.000,00	1,6%	1,28%	0,10%	1,18%
oltre euro 20.000.000,00	1,2%	0,96%	0,08%	0,88%

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Classi di importo a base dell'affidamento	A	B	Riparto percentuale incentivi colonna B	
			C	D
	Percentuale da applicare per determinare lo stanziamento degli oneri relativi alle funzioni tecniche (art. 8 c. 5)	Percentuale da applicare per determinare la quota dell' 80% da destinare agli incentivi (art. 8 c. 4, lettera a)	Percentuale da applicare per determinare la quota da scorporare e destinare alla SUA	Percentuale rimanente da destinare agli incentivi al personale da ripartire secondo la Tabella 2 dell' Allegato B)
fino a euro 221.000,00 (dal 1/7/2023 al 31/12/2023 € 215.000,00) soglia di cui all'art. 14, co. 1, lett. c), del Codice <i>(come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice)</i>	2%	1,6%	0,22%	1,38%
fino a euro 400.000,00 oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. c), del Codice <i>(come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice)</i>	1,8%	1,44%	0,20%	1,24%
oltre 400.000,00 euro fino a euro 800.000,00	1,6%	1,28%	0,18%	1,1%
oltre 800.000,00	1,4%	1,12%	0,16%	0,96%

Ai dipendenti regionali della SUA VdA spettano gli incentivi anche nel caso di procedure svolte per conto di stazioni appaltanti diverse dalle Strutture della Regione, le quali stanziando a favore della centrale di committenza SUA VdA gli importi equivalenti all'applicazione delle percentuali sull'importo a base di gara di cui alle tabelle precedenti (colonna C). Detti importi sono da considerarsi in detrazione rispetto alla somma complessivamente accantonata dall'ente convenzionato per gli oneri relativi alle funzioni tecniche in base al proprio Regolamento.

La quota spettante alla centrale di committenza SUA VdA, come sopra determinata, è ripartita dal dirigente responsabile della SUA tra i dipendenti inquadrati nell'ambito della centrale di committenza regionale SUA VDA, in funzione delle attività assegnate ed effettivamente espletate da ciascun dipendente in relazione ad ogni singola procedura.

3. Per le prestazioni svolte da IN.Va in qualità di Centrale Unica di Committenza regionale (CUC), è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del d.lgs. 36/2023, una quota dello stanziamento previsto per gli oneri relativi alle funzioni tecniche - come determinato ai sensi dell'articolo 8 comma 5 – che viene detratta a monte della ripartizione di cui alle Tabelle 1 e 2, allegate al presente Regolamento, e assegnata alla centrale di committenza secondo il seguente riparto:

SERVIZI E FORNITURE				
	A	B	Riparto percentuale incentivi colonna B	
			C	D
Classi di importo a base dell'affidamento	Percentuale da applicare per determinare lo stanziamento degli oneri relativi alle funzioni tecniche (art. 8 c. 5)	Percentuale da applicare per determinare la quota dell' 80% da destinare agli incentivi (art. 8 c. 4, lettera a)	Percentuale da applicare per determinare la quota da scorporare e destinare alla CUC	Percentuale rimanente da destinare agli incentivi al personale da ripartire secondo la Tabella 2 dell' Allegato B)
fino a euro 221.000,00 (dal 1/7/2023 al 31/12/2023 € 215.000,00) soglia di cui all'art. 14, co. 1, lett. c), del Codice <i>(come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice)</i>	2%	1,6%	0,22%	1,38%
fino a euro 400.000,00 oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. c), del Codice <i>(come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice)</i>	1,8%	1,44%	0,20%	1,24%

oltre 400.000,00 euro fino a euro 800.000,00	1,6%	1,28%	0,18%	1,1%
oltre 800.000,00	1,4%	1,12%	0,16%	0,96%

4. Nel caso di adesione a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come quantificate ai commi 1 e 2, sono individuate negli stanziamenti di ogni singolo contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.

TITOLO III RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 10

(Criteri di ripartizione dell'incentivo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - c) complessità delle opere derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata:
 - a) dalla "Tabella 1 - ripartizione incentivo LAVORI" (allegato A al presente regolamento);
 - b) dalla "Tabella 2 - ripartizione incentivo SERVIZI E FORNITURE" (allegato B al presente regolamento).

3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate, per ciascuna fase, nelle tabelle di cui al comma 2 e definiti in relazione alle specifiche prestazioni da svolgere.

4. Qualora non siano individuati i collaboratori tecnici o amministrativi, le percentuali ad essi attribuite saranno percepite, nell'ambito di un'opera pubblica, dal RUP, dal direttore lavori o dal collaudatore che si occuperanno anche della relativa fase dell'istruttoria e, nell'ambito di un servizio o di una fornitura, dal RUP o dal DEC che si occuperà anche

della relativa fase dell'istruttoria. Qualora, invece, parte delle prestazioni professionali inerenti al lavoro, servizio o fornitura vengano affidate a professionisti esterni, le percentuali dell'incentivo previste per le prestazioni non svolte dal personale interno, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b).

Art. 11

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono assumere incarichi, anche contemporaneamente, relativamente a più appalti.
2. L'incentivo complessivamente erogabile al personale nel corso dell'anno, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici liquidati, come risultante dalla Certificazione Unica relativa ai redditi dell'anno precedente a quello in cui avviene il pagamento dell'incentivo. Tale limite, per gli incentivi sui lavori, è incrementato del 15 per cento se l'Amministrazione adotta i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del D. Lgs. 36/2023.
3. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e incrementa le risorse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b). Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.
4. Qualora la prestazione professionale inerente a un'opera o lavoro pubblico, a un servizio o a una fornitura pubblica, venga affidata in parte al personale interno all'Amministrazione, ai sensi del presente atto, e in parte a professionisti esterni, le percentuali dell'incentivo previste per le prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione regionale o di altri Enti, incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, non sono attribuite e vanno a incrementare le risorse di cui all'articolo 8 comma 4 lettera b) (articolo 45, comma 5, del d.lgs. 36/2023). Le percentuali dell'incentivo previste per le prestazioni di supporto alla funzione principale (ad es. collaboratore, collaudatore) sono, invece, attribuite, in caso di assenza di quest'ultimo, al dipendente che svolge la funzione principale senza alcun supporto.

Art. 12

(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente al lavoro, servizio o fornitura venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno incaricato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b).

TITOLO IV

QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 13

(Accertamenti preordinati all'erogazione)

1. L'indicazione dell'importo dell'incentivo è proposta dal RUP al dirigente o al responsabile competente (funzionario con PPR), tramite la presentazione di una relazione di accertamento positivo delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti incaricati. Nella relazione riferita a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura sono dettagliate le attività svolte sulla base di apposite schede di rendicontazione e le corrispondenti proposte di liquidazione, unitamente ad una dichiarazione sul rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione dell'intervento da parte del Gruppo di lavoro.
2. Qualora le funzioni di RUP siano svolte dal dirigente o dal funzionario con posizione di particolare responsabilità (PPR), l'indicazione dell'importo dell'incentivo e la relazione di accertamento positivo delle funzioni tecniche svolte dal medesimo personale sono proposte al dirigente sovraordinato o, per i dirigenti di primo livello, al dirigente individuato quale suo sostituto in caso di assenza.
3. Il dirigente o il responsabile competente (funzionario con PPR) o, nei casi di cui al comma 2, il dirigente sovraordinato o il dirigente sostituto, accerta pertanto, sulla base della documentazione trasmessa dal RUP:
 - a) il rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b) la completezza e la conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c) la competenza e professionalità dimostrate;
 - d) la propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
4. Il dirigente o responsabile competente (funzionario con PPR) o, nei casi di cui al comma 2, il dirigente sovraordinato o il dirigente sostituto limitatamente alle attività di RUP svolte dal competente dirigente o dal funzionario responsabile (PPR), provvede quindi ad attestare che tutte le prestazioni di cui all'articolo 4 della presente disciplina siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del d.lgs. 36/2023, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti, mediante l'approvazione dei dati inseriti nell'apposito applicativo informatico e la trasmissione all'Ufficio retribuzioni del Dipartimento Personale e organizzazione dell'atto di attribuzione al dipendente degli incentivi spettanti per il periodo di riferimento secondo il modello fac-simile fornito dal Dipartimento Personale e organizzazione.
5. Fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili al personale facente parte del gruppo di lavoro è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di cui all'articolo 4, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono

computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 120 del d.lgs. 36/2023.

6. Nel caso di cui al comma 5, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente o responsabile competente (funzionario con PPR) contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima dell'accertamento di cui al comma 1.
7. Nel caso in cui il personale responsabile delle attività incentivate violi obblighi posti a proprio carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, l'incentivo viene revocato.
8. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal personale dipendente incrementa le risorse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b).

Art. 14

(Quantificazione e liquidazione)

1. Il dirigente competente o il funzionario con posizione di particolare responsabilità (PPR), nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, stabilisce, su proposta del RUP, ove sia un soggetto diverso dal responsabile stesso, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture, secondo quanto previsto dalle allegate tabelle "Tabella 1 - ripartizione incentivo LAVORI" e "Tabella 2 - ripartizione incentivo SERVIZI E FORNITURE".
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il RUP (se diverso dal dirigente o dal funzionario con PPR responsabile) propone al dirigente o al funzionario con PPR l'approvazione della liquidazione degli incentivi mediante l'approvazione dei dati caricati nell'apposito applicativo informatico e mediante la trasmissione all'Ufficio retribuzioni del Dipartimento Personale e organizzazione dell'atto di attribuzione ai dipendenti degli incentivi spettanti per il periodo di riferimento secondo il modello fac-simile fornito dal Dipartimento Personale e organizzazione.
3. Nel caso in cui le funzioni di RUP siano esercitate dal dirigente o funzionario con PPR responsabile, l'approvazione della liquidazione degli incentivi spettanti al RUP è effettuata dal dirigente sovraordinato o, nel caso di dirigente di primo livello, dal dirigente sostituto, che provvede agli adempimenti di cui al comma 2.
4. La quantificazione dell'incentivo avviene per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture come segue:
 - la quantificazione dell'intero compenso delle attività di cui ai numeri 1-2-3-4 della "Tabella 1 - ripartizione incentivo LAVORI" e ai numeri 1-2-3 della "Tabella 2 - ripartizione incentivo SERVIZI E FORNITURE" (allegato B al presente regolamento), è effettuata successivamente all'approvazione dell'atto di aggiudicazione, qualora non

- si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente alla comunicazione di gara deserta o comunque alla comunicazione relativa all'infruttuosa conclusione della procedura;
- la quantificazione dell'intero compenso dell'attività di cui al numero 5 della “Tabella 1 - ripartizione incentivo lavori” e al numero 4 della “Tabella 2 - ripartizione incentivo SERVIZI E FORNITURE” (allegato B al presente regolamento) è effettuata annualmente proporzionalmente alla durata del servizio, della fornitura o ai SAL emessi;
 - la quantificazione dell'intero compenso delle attività di cui al numero 6 della “Tabella 1 - ripartizione incentivo lavori” e al numero 5 della “Tabella 2 - ripartizione incentivo SERVIZI E FORNITURE” (allegato B al presente regolamento), è effettuata successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo o all'emissione della dichiarazione di conformità del servizio o della fornitura rilasciata dal DEC.
5. La liquidazione è effettuata una volta all'anno, di norma nel mese di luglio, l'anno successivo a quello cui gli incentivi si riferiscono con le modalità operative previste con apposita circolare del Dipartimento personale e organizzazione.
6. Ai sensi dell'articolo 45 comma 4 secondo periodo del D.Lgs 36/2023, come novellato dall'articolo 2 comma 1 lettera a) del D.L. 73/2025, il competente ufficio retribuzioni del Dipartimento personale e organizzazione trasmette al Collegio dei revisori dell'Amministrazione regionale l'ammontare degli importi annualmente corrisposti al personale dirigente, a titolo di incentivi per funzioni tecniche in deroga al principio dell'omnicomprensività del trattamento economico, e il numero dei beneficiari.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 15 *(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di cui ai Titoli I, II, III, IV, V si applicano ai lavori, servizi e forniture pubbliche per i quali il bando è stato pubblicato e l'avviso o lettera di invito è stata trasmessa a decorrere dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
2. Per i lavori, i servizi e le forniture pubbliche per i quali il bando è stato pubblicato e l'avviso o la lettera di invito è stata trasmessa antecedentemente al 1° luglio 2023, si applica il regolamento incentivi per funzioni tecniche approvato con DGR 260 del 27 marzo 2023.
3. Gli eventuali indebiti, relativi a somme erogate a titolo di incentivo in maniera non conforme alla disciplina del presente Capo, sono recuperati preliminarmente mediante compensazione di quanto dovuto allo stesso titolo. Qualora, a seguito della compensazione,

emerge un debito a carico del dipendente, il relativo importo sarà trattenuto dal cedolino in forma rateale.

4. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, si applica qualora nell'anno di competenza il dipendente percepisca almeno un incentivo ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 36/2023, anche se cumulato con incentivi maturati ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 50/2016.
5. Gli incentivi al personale di qualifica dirigenziale spettano con riferimento alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del D.Lgs 36/2023, anche in corso alla medesima data e avviate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 209/2024, purché le relative somme siano state accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente atto entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione tra la delegazione trattante dell'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali previa autorizzazione alla sottoscrizione da parte della Giunta regionale.
2. La presente disciplina, dalla data della sua entrata in vigore, integra e sostituisce quella di cui all'accordo sottoscritto in data 03/04/2025 e approvato con DGR 290 del 24/04/2025, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2.

Art. 17

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al d.lgs. 36/2023 e alle altre disposizioni vigenti in materia.

Allegato A)

TABELLA 1 - Ripartizione incentivo Lavori

Allegato B)

TABELLA 2 - Ripartizione incentivo Servizi e forniture

I rappresentanti della Delegazione trattante di parte pubblica:

Gabriella MORELLI

FIRMATO

Alessandra MORANDINI

FIRMATO

Stefania FANIZZI

FIRMATO

Christine PERRIN

I rappresentanti della Delegazione trattante di parte sindacale

FP/CGIL

FIRMATO

CISL/FP

FIRMATO

SAVT/FP

FIRMATO

UIL/FPL

FIRMATO

CONAPO

FIRMATO

CISAL/SIVDER

La Delegazione R.S.I. Categorie

Lorenzo BARONE

Enzo BENVENUTO

FIRMATO

Luisa CHELI

Michelina COTTONE

FIRMATO

Mauro CRETIER

FIRMATO

Alessandro René VUILLERMOZ

Claudio Carlo Alberto OMEZZOLI

FIRMATO

Franco TREVES

Roberto UVA

FIRMATO

La Delegazione RSI della Dirigenza

Nadir VUILLERMOZ

FIRMATO

Fulvio CENTOZ

FIRMATO

Allegato A)

TABELLA A

Ripartizione incentivo LAVORI

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVI destinati ai dipendenti (compresi quelli in servizio presso la SUA)		LAVORI (base di affidamento dei lavori)	INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	NOTE
STANZIAMENTO PER GLI INCENTIVI		100%	80%	Per i lavori appaltati attraverso la SUA VdA si applica l'articolo 9 del Regolamento
1	PROGRAMMAZIONE SPESA PER INVESTIMENTI	5%	0%	
	a) RUP	60%		
	b) UFFICIO CENTRALIZZATO DI PROGRAMMAZIONE	20%		
	c) COLLABORATORE	20%		
2	PROGETTAZIONE	14%	0%	
	a) RUP	20% (attività di controllo in fase di progettazione sia interna che esterna)		

	b)	PROGETTISTA	70% (progettazione interna)		Nel caso in cui siano nominate altre figure nella fase di progettazione interna si applica la seguente ripartizione del progettista: 1. 75% Progettista interno 2. 15% CSP interno 3. 10% Tecnico espropri
	c)	COLLABORATORE	10%		
3		VERIFICA PROGETTAZIONE	10% (sia interna che esterna)	0%	
	a)	RUP O ALTRO SOGGETTO	60%		
	b)	COLLABORATORE	40%		Nel caso di procedure espropriative si applica la seguente ripartizione alla percentuale prevista per i collaboratori: <ul style="list-style-type: none"> • Collaboratore al RUP 80% • Tecnico espropri 20% Se l'unico collaboratore è il tecnico espropri la percentuale spettante è pari all'8%
4		PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DOCUMENTI DI GARA	13%	5%	
	a)	RUP	70%	70%	
	b)	COLLABORATORE	30%	30%	

5		CONTROLLO ESECUZIONE CONTRATTI PUBBLICI	48%	65%	
	a)	RUP	40%	30%	
	b)	DIRETTORE DEI LAVORI	45% (solo per DL interno*)	65% (solo per DL interno*)	<p>Nel caso in cui siano nominate altre figure dell'ufficio di direzione lavori, si applica la seguente ripartizione alla percentuale del Direttore Lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Direttore Lavori 60% (in caso di nomina di direttori operativi, la predetta quota viene ripartita sulla base dell'importo dei lavori seguiti dal singolo direttore operativo) ● Coordinatore sicurezza esecuzione 15% ● Ispettori di cantiere 15% ● Redattore della contabilità 10% <p>Le predette percentuali di ripartizione sono indicative, salva diversa ripartizione tra i soggetti interessati disposta in base dall'organizzazione di ogni intervento. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.</p>

	c)	COLLABORATORE	15%	5%	
6		FASE DI COLLAUDO O VERIFICA DI CONFORMITA'	10%	10%	
	a)	RUP	40%	40%	
	b)	COLLAUDATORE O CERTIFICATORE REGOLARE ESECUZIONE	50% (solo per collaudatore interno)	50% (solo per collaudatore interno)	
	c)	COLLABORATORE	10%	10%	

PRECISAZIONI GENERALI:

- Qualora non siano nominate una o più figure (collaboratore e/o collaudatore) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.
- Le percentuali di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderanno dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.
- Le figure diverse dal collaboratore a supporto del RUP sono incentivate sulla quota del RUP.

Allegato B)

TABELLA B
Ripartizione incentivo SERVIZI E FORNITURE
 (compresi gli appalti di servizi di architettura e ingegneria*)

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO		NOTE
SERVIZI E FORNITURE (base di affidamento dei servizi/forniture) (importi superiori a euro 40.000,00 in casi di obbligo di nomina del DEC diverso dal RUP**)		* 1. Per i SAI (Servizi di architettura e ingegneria): - se appaltati attraverso la SUA VdA si applica l'articolo 9 del Regolamento; - l'incentivazione è limitata alle fasi 1, 2 e 3 per le attività di: ✓ progettazione propedeutica all'affidamento dei lavori; ✓ direzione lavori e sicurezza in esecuzione, correlata alla realizzazione dei lavori; ✓ collaudo dei lavori. ** 2. La disciplina relativa all'obbligo di nomina di un DEC diverso dal RUP è contenuta nell'allegato II.14, articolo 32, del d.lgs. 36/2023 in applicazione dell'articolo 114, comma 8.
STANZIAMENTO PER GLI INCENTIVI		100%
1	PROGRAMMAZIONE SPESA PER INVESTIMENTI	5%
a)	RUP	60%
		3. Per i servizi e le forniture appaltati attraverso le Centrali di committenza si applica l'articolo 9 del Regolamento 4. La programmazione dei servizi e delle forniture è riconosciuta se rientrante nel piano triennale dei servizi e forniture

	b)	UFFICIO CENTRALIZZATO DI PROGRAMMAZIONE	20%	
	c)	COLLABORATORE	20%	
2		PROGETTAZIONE	15%	
	a)	RUP	20%	
	b)	PROGETTISTA	65%	
	c)	COLLABORATORE	15%	
3		PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DOCUMENTI DI GARA	20%	
	a)	RUP	70%	
	b)	COLLABORATORE	30%	
4		CONTROLLO ESECUZIONE CONTRATTI PUBBLICI	50%	<p>5. Nel caso in cui siano nominati Direttori Operativi, si applica la seguente ripartizione alla percentuale del Direttore Lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Direttore dell'esecuzione 70% ● Direttori Operativi 30% <p>Le predette percentuali di ripartizione sono indicative, salvo diversa ripartizione tra i soggetti interessati disposta in base dall'organizzazione di ogni intervento. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.</p>
	a)	RUP	40%	
	b)	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	45%	
	c)	COLLABORATORE	15%	

5		FASE DI COLLAUDO O VERIFICA DI CONFORMITA'	10%	
	a)	RUP	40%	
	b)	COLLAUDATORE O CERTIFICATORE REGOLARE ESECUZIONE	50%	
	c)	COLLABORATORE	10%	

PRECISAZIONI GENERALI:

- 1. Qualora non siano nominate una o più figure (collaboratore e/o collaudatore) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.**
- 2. Le percentuali di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderanno dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.**
- 3. Le figure diverse dal collaboratore a supporto del RUP sono incentivate sulla quota del RUP.**